IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LI - Serie IV - Vol. VIII - Fasc. XII - Dicembre 1926

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **Atti del S. P. Pio XI.** Enciclica su la persecuzione nel Messico, p. 355. - II. Motu-proprio sul Museo Missionario, p. 363. — **S. R. ROTA.** *Soutwarcen.* Di nullità di matrimonio per timore, p. 364. — **QUESITI MINORI,** (n. 33-37) p. 367. — **BREVI RISPOSTE,** (n. 76-90) p. 369. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** Su l'obbligo dei comuni di conservare gli edifici servienti al Culto, p. 370. — **RECENSIONE,** p. 372. — **INDICE PROGRESSIVO CRONOLOGICO DEL VOLUME XXXVIII,** p. 373. — **INDICE ANALITICO DELLE COSE NOTEVOLI,** p. 379.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

A tutti gli Ordinari: circa l'asprissima condizione fatta alla Chiesa Cattolica nel Messico [*A. A. S.*, XVIII, 465].

Enciclica. — *Venerabili fratelli, salute e apostolica benedizione.* - Nel dicembre dell'anno scorso, parlando in Concistoro al Sacro Collegio dei Cardinali, notammo non potersi ormai sperare o attendere alcun sollievo alla tristezza delle ingiuste condizioni fatte alla religione cattolica nel Messico, se non dall'efficacia di uno speciale aiuto della divina Misericordia; e voi non tardaste ad assecondare il Nostro pensiero e i Nostri desideri, più volte manifestati, con ogni premura spronando i fedeli affidati alle vostre cure pastorali a muovere con fervide preghiere il divino Fondatore della Chiesa perchè ponesse rimedio a sì grande acerbità di mali. A tanta acerbità di mali, diciamo, mentre contro i Nostri carissimi figli Messicani, altri figli disertati dalla milizia di Gesù Cristo e ostili al Padre comune, mossero per l'addietro e muovono tuttora una spietata persecuzione. Che se nei primi secoli della Chiesa e in altri tempi di poi, si trattarono i cristiani in modo più atroce, non accadde forse mai e in nessun luogo che, conculcando e violando i diritti di Dio e della Chiesa, un ristretto numero di uomini, senz'alcun riguardo alle glorie avite, senza sentimento di pietà verso i loro concittadini, soffocassero in ogni guisa la libertà della maggioranza con arti così meditate, aggiungendovi una parvenza di legislazione per mascherare l'arbitrio. Non vogliamo adunque che a voi e a tutti i fedeli manchi una solenne testimonianza della Nostra gratitudine per le preghiere private e per le pubbliche funzioni indette a tale scopo. Ma tali preghiere, come vantaggiosamente si sono cominciate a praticare, così importa moltissimo che non solo non vengano meno, ma si continuino con fervore anche più intenso. Infatti, se non è davvero in potere degli uomini regolare le vicende degli eventi e dei tempi e volgerle a vantaggio della civile società, cangiando la mente e il cuor umano, ciò è però in potere di Dio, il quale solo può assegnare un termine sicuro a simili persecuzioni. Nè vi sembri, Venerabili Fratelli, di avere invano indetto tali preghiere, vedendo che il Governo messicano, pel suo odio implacabile contro la religione, ha continuato

ad applicare con durezza e violenza anche maggiore gli iniqui suoi editti, perchè in realtà il clero e la moltitudine di quei fedeli, sorretti da più abbondante effusione di grazia divina nella paziente loro resistenza, hanno dato tale esemplare spettacolo da meritarsi a buon diritto che Noi, con un solenne documento della Nostra autorità apostolica, lo rileviamo al cospetto di tutto il mondo cattolico. Nel mese scorso in occasione della beatificazione dei molti Martiri della rivoluzione francese, il Nostro pensiero volava spontaneamente ai cattolici messicani, che, come quelli, si mantengono fermi nel proposito di resistere pazientemente all'arbitrio e alla prepotenza altrui, pur di non separarsi dall'unità della Chiesa e dall'ubbidienza alla Sede apostolica. O veramente illustre gloria della divina Sposa di Cristo, che sempre nel corso dei secoli potè contare su una prole nobile e generosa, pronta per la santa libertà della fede alla pugna, ai patimenti, alla morte!

Non occorre, Venerabili Fratelli, rifarci molto addietro nel narrare le dolorose calamità della Chiesa messicana. Basti ricordare che le frequenti rivoluzioni di questi ultimi tempi sboccarono per lo più in lotte e persecuzioni contro la religione; come nel 1914 e nel 1915, quando uomini, che parvero risentire ancora dell'antica barbarie, inferocirono contro il clero secolare e regolare, contro le sacre vergini e contro i luoghi e gli oggetti destinati al culto in modo tanto spietato, da non risparmiare alcuna violenza. Ma, trattandosi di fatti notori, contro i quali pubblicamente alzammo la Nostra protesta e di cui la stampa giornaliera parlò diffusamente, non è qui il caso di dilungarci nel deplorare che in questi ultimi anni, senza riguardo a ragioni di giustizia, di lealtà, di umanità, dei Delegati Apostolici inviati al Messico, l'uno fu cacciato dal territorio, a un altro fu interdetto il ritorno nello Stato, d'onde era uscito per breve tempo per motivi di salute, un terzo fu non meno ostilmente trattato e forzato a ritirarsi. Tal modo di procedere, senza dire che niuno, come quegli illustri personaggi, sarebbe riuscito più atto negoziatore e mediatore di pace, non è chi non vegga di quanto sfregio sia riuscito e alla loro dignità arcivescovile e al loro onorifico ufficio, e specialmente alla Nostra autorità da essi rappresentata.

Sono fatti questi dolorosi e gravi; ma gli arbitrii che siamo per soggiungere, Venerabili Fratelli, sono oltre ogni dire contrari ai diritti della Chiesa e assai più dannosi ai cattolici di quella nazione.

Esaminiamo anzitutto la legge sancita nel 1917, che va sotto il nome di *Costituzione Politica* degli Stati Uniti del Messico. Per quanto si attiene al nostro argomento, proclamata la separazione dello Stato dalla Chiesa, a questa, come a persona spogliata di ogni onore civile, non è più riconosciuto alcun diritto nel presente e viene interdetto acquistarne in avvenire; e ai magistrati civili si dà facoltà di inframmettersi nel culto e nella disciplina esterna della Chiesa. I sacerdoti sono pareggiati ai professionisti e lavoratori, ma con questa differenza, che non solo essi debbono essere Messicani di nascita e non eccedere il numero stabilito dai legislatori dei singoli Stati, ma restano privi dei diritti politici e civili, uguagliati in ciò ai malfattori e ai delinquenti. Si prescrive inoltre che, unitamente a una Commissione di dieci cittadini, i sacerdoti debbano informare il magistrato della loro entrata in possesso di un tempio o del loro trasferimento altrove. Voti religiosi, Or-

dini e Congregazioni religiose nel Messico non sono più permessi. Proibito il culto pubblico, eccetto che nell'interno della Chiesa e sotto la vigilanza del Governo; le stesse chiese decretate proprietà dello Stato; Episcopii, Canoniche, Seminari, Case religiose, Ospedali e tutti gli Istituti di beneficenza, sottratti anch'essi alla Chiesa. Questa non ritiene più il dominio di nulla: quanto possedeva, al tempo dell'approvazione della legge, è stato devoluto alla Nazione con facoltà a tutti di azione per la denunzia dei beni che sembrassero dalla Chiesa posseduti per interposta persona, e basta, per legge, a dar fondamento all'azione la semplice presunzione. I sacerdoti sono incapaci di eredità testamentaria, eccetto nei casi di stretta parentela. Niun potere è riconosciuto alla Chiesa rispetto al matrimonio dei fedeli, e questo viene giudicato valido soltanto se contratto validamente secondo il diritto civile. L'insegnamento è bensì proclamato libero, ma con queste restrizioni: divieto ai sacerdoti e ai religiosi di aprire o dirigere scuole elementari; bando assoluto della religione nell'insegnamento, anche privato, che si dà ai fanciulli. Parimente niun effetto legale viene riconosciuto ai diplomi degli studi compiuti in Istituti diretti dalla Chiesa. Certamente, Venerabili Fratelli, coloro che idearono, approvarono e diedero sanzione a legge siffatta, o ignoravano che compete per diritto divino alla Chiesa, come a società perfetta, fondata per la comune salvezza degli uomini da Gesù Cristo, Redentore e Re, la piena libertà di compiere la sua missione — benchè appaia incredibile tale ignoranza, dopo venti secoli di cristianesimo, in una Nazione cattolica e in uomini battezzati — oppure nella loro superbia e demenza credettero di potere scalzare e sgretolare la « casa del Signore, solidamente costrutta e fortemente poggiata sulla viva pietra », o erano invasi dall'acre furore di nuocere con ogni mezzo alla Chiesa. Orbene, dopo la promulgazione di legge tanto odiosa, come avrebbero potuto tacere gli arcivescovi e vescovi del Messico? Quindi è che subito protestarono con lettere serene ma forti: proteste ratificate poi dall'immediato Nostro Predecessore, approvate collettivamente dall'Episcopato di alcune nazioni, individualmente dal maggior numero dei vescovi di altre parti, e Noi stessi tali proteste confermammo il 2 febbraio di questo anno, in una lettera di conforto indirizzata ai vescovi messicani. Speravano questi che gli uomini del governo, dati giù i primi bollori, avrebbero compreso il non lieve danno e pericolo che sovrastava alla quasi totalità del popolo per quegli articoli della legge restrittivi della libertà religiosa, e che perciò per amore di concordia, non applicando, o quasi, quegli articoli, sarebbero venuti intanto a un *modus vivendi* più sopportabile. Ma non ostante l'estrema pazienza dimostrata dal clero e dal popolo, e ciò in ossequio ai vescovi che li esortavano alla moderazione, ogni speranza di ritorno alla calma e alla pace venne a cadere. Infatti, in forza della legge promulgata dal presidente della repubblica il 2 luglio di quest'anno, quasi più nessuna libertà è rimasta o si permette alla Chiesa in quelle regioni; l'esercizio del sacro ministero è così inceppato, da venir punito, come se fosse un delitto capitale, con pene severissime. E questo sì grande pervertimento nell'esercizio della pubblica autorità, Venerabili Fratelli, è incredibile quanto ci addolori. Chiunque veneri, come ne ha obbligo, Iddio, Creatore e Redentore nostro amantissimo; chiunque voglia ubbidire ai precetti di S. Madre Chiesa,

costui, costui diciamo, sarà reputato colpevole e malfattore, costui meriterà di esser privato dei diritti civili, costui dovrà essere cacciato in prigione insieme cogli scellerati? O come giustamente si applicano agli autori di tali enormità le parole dette dal Signor Nostro Gesù Cristo ai principi dei giudei: « Questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre »! Tra queste leggi, quella più recente, più che interpretare, come pretendono, rende peggiore e assai più intollerabile l'altra più antica; e il presidente della repubblica e i suoi ministri dell'una e dell'altra caldeggiano l'applicazione con tale accanimento, da non tollerare che alcun governatore degli Stati federati o magistrato o comandante militare rallenti la persecuzione contro i cattolici. E alla persecuzione si è aggiunto l'insulto; si suole metter la Chiesa in cattiva vista presso il popolo, dagli uni nei pubblici comizi con menzogne impudenti, mentre s'impedisce ai nostri coi fischi e con le ingiurie di parlare in contradittorio, dagli altri per mezzo di giornali, nemici dichiarati della verità e dell'azione cattolica. Che se da principio i cattolici poterono tentare sui giornali qualche difesa della Chiesa, esponendo la verità e confutando gli errori, ormai a questi cittadini, pur così sinceramente amanti della patria, non si permette più di alzare la voce, sia pure con sterile lamento, in favore della libertà della fede avita e del culto divino. Ma, mossi dalla consapevolezza del Nostro dovere apostolico, saremo Noi a gridare, Venerabili Fratelli, perchè dal Padre comune tutto il mondo cattolico ascolti quale sia stata da una parte la sfrenata tirannide degli avversari, e quale d'altra parte l'eroica virtù e costanza dei vescovi, dei sacerdoti, delle famiglie religiose e dei laici.

I sacerdoti e religiosi stranieri sono cacciati; i collegi per l'istruzione cristiana dei fanciulli e delle fanciulle sono chiusi, o perchè insigniti di qualche nome religioso, o perchè in possesso di qualche statua od altra immagine sacra; parimenti chiusi moltissimi seminari, scuole, conventi e case annesse alle chiese. Quasi in tutti gli Stati andò ristretto e fissato al minimo il numero dei sacerdoti destinati ad esercitare il sacro ministero, e questi neppure lo possono esercitare se non sono iscritti presso il magistrato oppure da lui non ne hanno ottenuto il permesso. In alcune parti sono state poste condizioni tali all'esercizio del ministero, che, se non si trattasse di cosa tanto lagrimevole, moverebbero alle risa: come per esempio, che i sacerdoti debbono avere un'età fissa, essere uniti nel così detto matrimonio civile, e non battezzare se non con l'acqua corrente. In uno degli Stati della Federazione fu decretato che non vi fosse se non un Vescovo solo dentro i confini di esso Stato, per il che sappiamo che due Vescovi dovettero andarsene in esilio dalle loro Diocesi. Costretti poi dalla situazione creatasi, altri Vescovi ebbero ad allontanarsi dalla loro propria sede; altri furono deferiti ai tribunali: parecchi furono arrestati e gli altri sono sul punto di esserlo.

Da tutti poi i Messicani che o attendono all'educazione dell'infanzia o della giovinezza, o ad altri pubblici offici, fu richiesto di rispondere se stessero col Presidente della Repubblica e se approvassero la guerra fatta alla Religione cattolica; i medesimi furono per di più costretti, per non essere rimossi dall'officio, di prendere parte insieme con i soldati e gli operai ad un corteo indetto da quella Lega Socialista che chiamano Lega Regionale Operaia del Messico: il quale corteo, sfilato per la città del Messico e per altre città in uno stesso

giorno, e tenutosi fra empie concioni al popolo, mirava appunto al fine di fare approvare con le grida e col plauso degli intervenuti, caricando di contumelie la Chiesa, l'azione dello stesso Presidente.

Nè qui si arrestò l'arbitrio crudele dei nemici. Uomini e donne che difendevano la causa della Religione e della Chiesa a viva voce e con distribuire fogli e giornali, furono trascinati in giudizio e posti in prigione. Così pure cacciati in carcere interi collegi di canonici, trasportandovi anche in lettiga i vecchi; sacerdoti e laici per le vie e per le piazze, innanzi alle chiese, spietatamente uccisi. Dio voglia che quanti hanno la responsabilità di tanti e così gravi delitti rientrino in sè una buona volta e ricorrano col pentimento e col pianto alla misericordia di Dio: siam persuasi che questa è la vendetta nobilissima che i figli nostri iniquamente trucidati domandano dinanzi a Dio dei loro uccisori.

Ora crediamo conveniente, Venerabili Fratelli, esporre di volo in qual modo i Vescovi, i sacerdoti e fedeli del Messico siano insorti a resistere ed abbiano opposto una muraglia a difesa della casa di Israele e siano rimasti fermi nella lotta.

Non vi poteva essere dubbio che i Vescovi messicani non tentassero unanimemente tutti i mezzi che erano in loro potere per difendere la libertà e la dignità della Chiesa. E anzitutto, diramata una lettera collettiva al popolo, dopo avere dimostrato ad evidenza che il clero si era sempre diportato con amore di pace, con prudenza e con pazienza verso i governanti della repubblica, tollerando anche con animo fin troppo remissivo le leggi poco giuste, ammonirono i fedeli, spiegando la dottrina della costituzione divina della Chiesa, che si doveva perseverare nella religione cattolica, in modo « da ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini » ogni volta che si imponessero leggi non meno contrarie allo stesso concetto e nome di legge, che ripugnanti alla costituzione e vita medesima della Chiesa. Promulgata poi dal presidente della repubblica la legge nefasta, con altra lettera collettiva di protesta, dichiararono: che accettare una legge siffatta era lo stesso che asservire la Chiesa e darla schiava ai governanti dello Stato, i quali, del resto, era evidente che non avrebbero desistito perciò dal loro intento; che essi volevano piuttosto astenersi dal pubblico esercizio del sacro ministero; perciò il culto divino, che non si poteva celebrare senza l'opera dei sacerdoti, dovesse al tutto sospendersi in tutte le chiese delle loro Diocesi, cominciando dall' ultimo giorno di luglio, nel qual giorno sarebbe entrata in vigore quella legge. Avendo poi i governanti comandato che le chiese fossero date dappertutto in custodia ai laici scelti dal capo del municipio, e in nessun modo consegnate a quelli che fossero o nominati o designati dai Vescovi o dai sacerdoti, trasferitosi così il possesso delle chiese dalle autorità ecclesiastiche alle civili, i Vescovi, quasi dappertutto, interdissero ai fedeli di accettare la elezione che di loro avesse fatta l'autorità civile, e di entrare in quei templi che avessero cessato di essere in mano della Chiesa. In qualche parte, secondo la varietà dei luoghi e delle cose, fu provveduto diversamente. Con tutto ciò, non crediate, Venerabili Fratelli, che i Vescovi messicani abbiano trascurato qualsiasi opportunità e comodità che loro si desse atta a quietare gli animi e ricondurli alla concordia, quantunque diffidassero, o anzi piuttosto disperas-

sero di qualsiasi buon esito. Consta infatti che i Vescovi, che nella città di Messico fungono in certo modo da procuratori dei loro colleghi, scrissero una lettera molto cortese e rispettosa al presidente della repubblica, in favore del Vescovo di Huejutla, il quale era stato trascinato in modo indegno e con grande apparato di forza nella città chiamata Pachuca; ma non è meno notorio che il presidente rispose loro in forma iraconda ed odiosa. Essendosi poi alcune egregie persone, amanti della pace, interposte spontaneamente perchè il presidente stesso venisse a colloquio con l'Arcivescovo di Morelia e col Vescovo di Tabasco, d'ambe le parti si discusse molto e a lungo ma senza frutto. Appresso, i Vescovi deliberarono se chiedere alla Camera legislativa l'abrogazione di quelle leggi che si opponevano ai diritti della Chiesa, ovvero continuare, come prima, la resistenza, così detta passiva; per più ragioni, infatti, sembrava loro che a nulla avrebbe approdato il presentare una somigliante istanza. Presentarono tuttavia la petizione, scritta da cattolici assai competenti nel diritto e da loro medesimi con ogni diligenza ponderata; e a siffatta petizione, per cura dei soci della Federazione per la difesa della libertà religiosa, di cui diremo più appresso, si aggiunsero moltissime sottoscrizioni di cittadini d'ambo i sessi. Ma Vescovi avevano bene antiveduto quello che doveva succedere, giacchè il Congresso nazionale rigettò, con suffragio di tutti, salvo uno, la petizione propostagli e ciò per la ragione che i Vescovi erano privi di personalità giuridica, avevano fatto ricorso al Sommo Pontefice, e non volevano riconoscere le leggi della Nazione. Ora che cosa restava da fare ai Vescovi se non decidere che niente si mutasse nella condota loro e in quella del popolo, se prima non fossero state cassate le leggi ingiuste? Così i governanti degli Stati federati, abusando del potere loro e della mirabile pazienza del popolo potranno bensì minacciare al clero ed al popolo messicano anche peggiori cose; ma come superare e vincere uomini disposti a sopportare qualsiasi sofferenza, purchè non si conchiuda un accordo che possa recare qualche danno alla causa della libertà cattolica?

La stupenda costanza dei Vescovi imitarono i preti e in sè ricopiarono meravigliosamente fra le incresciose vicende del conflitto, sicchè i loro esempi straordinari di virtù, che furono a Noi di sommo conforto, Noi manifestiamo al cospetto di tutto il mondo cattolico e li lodiamo « perchè ne sono degni ».

E su questo punto, quando ripensiamo che — sebbene tutte le arti furono adoperate nel Messico, e gli sforzi pure e le vessazioni usate dagli avversari miravano sopra tutto ad allontanare clero e popolo dalla sacra gerarchia e dalla Sede Apostolica — nondimeno fra tutti i sacerdoti, che ivi si contano a quattromila, solo uno o due tradirono miseramente il loro dovere, Ci sembra che tutto possiamo sperare dal clero Messicano. Noi li vediamo, infatti, questi sacerdoti stare fra loro unitissimi e obbedire di cuore e con rispetto ai comandi dei loro Prelati, quantunque ciò non vada per lo più senza loro grave danno; vivere del sacro ministero, o, essendo essi poveri e non avendo di che sostentarli la Chiesa, sopportare la povertà e la miseria con fortezza; celebrare il santo sacrifizio in privato; provvedere con tutte le forze alle necessità spirituali dei fedeli e alimentare ed eccitare in tutti attorno a sè la fiamma della pietà; e di più con l'esempio, coi consigli e con le esortazioni sollevare a più alto ideale le menti dei loro concittadini e fortificarne le volontà

a perseverare nella resistenza passiva. Chi dunque si meraviglierà che l'ira e la rabbia degli avversari principalmente e innanzi tutto siasi rivolta contro i sacerdoti? Essi, d'altra parte, non hanno esitato ad affrontare, dove occorresse, il carcere e la stessa morte con volto sereno e animo coraggioso. Quello che poi si è saputo in questi ultimi giorni è cosa che oltrepassa le stesse inique leggi che abbiamo ricordate e tocca il colmo dell'empietà; giacchè vengono assaliti improvvisamente i sacerdoti quando celebrano in casa propria o altrui, turpemente oltraggiata la SS. Eucaristia e gli stessi sacri ministri condotti in prigione.

Nè loderemo mai quanto basti i coraggiosi fedeli del Messico, i quali hanno ben capito di quale importanza sia per essi che quella cattolica nazione in cose sì gravi e sì sante, come il culto di Dio, la libertà della Chiesa e la cura della eterna salvezza delle anime, non dipenda dall'arbitrio e dall'audacia di pochi, ma con giuste leggi conformi al diritto naturale e divino, e all'ecclesiastico, sia una buona volta, e per benignità di Dio, governata.

Un encomio poi affatto singolare lo dobbiamo alle associazioni cattoliche, le quali, in questi frangenti stanno a fianco del clero come milizie di presidio. Giacchè i membri di esse, per quanto è da loro, non solo provvedono a sostentare e a soccorrere i sacerdoti, ma anche vigilano sugli edifici sacri, insegnano la dottrina cristiana ai fanciulli e come sentinelle stanno di guardia, per avvertire i sacerdoti, affinchè nessuno resti privo della loro assistenza. E questo vale per tutti; ma vogliamo dire alcunchè delle principali di siffatte associazioni, perchè ciascuna sappia di essere sommamente approvata e lodata dal Vicario di Gesù Cristo. E da prima, la Società dei Cavalieri di Colombo, la quale, estendendosi a tutta la repubblica, si compone per buona sorte di uomini attivi ed operosi, che per la pratica delle cose, per l'aperta professione della fede e per lo zelo nell'aiutare la Chiesa, vanno grandemente segnalati, promuove specialmente due opere, che per i tempi sono opportune, se altre mai: intendiamo, il sodalizio nazionale dei padri di famiglia, il cui programma è educare cattolicamente i propri figli, e rivendicare il diritto proprio dei genitori cristiani di ammaestrare liberamente la prole e, dove essa frequenti le pubbliche scuole, di darle una sana e piena istruzione religiosa; intendiamo la Federazione per la libertà religiosa, allora finalmente istituita quando apparve più chiaro del sole che un immenso cumulo di mali minacciava la vita cattolica. Siffatta Federazione poi, essendosi estesa a tutta la nazione, i soci si adoperarono concordemente e assiduamente per ordinare ed istruire tutti i cattolici e farne come un fronte unico gagliardissimo da opporre agli avversari. Non altrimenti che i Cavalieri di Colombo, furono e sono grandemente benemeriti della Chiesa e della patria altre due associazioni, le quali, secondo il proprio programma, hanno particolare cura della così detta azione cattolica sociale: vale a dire la Società cattolica della Gioventù Messicana, e quella delle Dame Messicane. Entrambi i sodalizi, infatti, oltre quello che è proprio di ciascuno, assecondano e fanno che siano da tutti assecondate in ogni luogo le iniziative della mentovata Federazione per la libertà religiosa. E qui, senza tener dietro ai singoli fatti, una cosa sola ci piace, Venerabili Fratelli, farvi conoscere, ed è che tutti i soci e socie di questi sodalizi hanno così poca paura che, lungi dal fuggire, cercano i pericoli, e godono anzi quando

loro tocchi di soffrire da parte degli avversari. O spettacolo bellissimo dato al mondo e agli angeli e agli uomini! o fatti degni di eterno encomio! Giacchè, come sopra accennammo, non sono pochi, o dei Cavalieri di Colombo, o dei capi della Federazione e delle Signore o dei Giovani, che vengono ammanettati, condotti per le vie in mezzo a squadre di soldati, chiusi in immonde prigioni, trattati aspramente e puniti con pene e multe. E anzi, Venerabili Fratelli, alcuni di quei giovani — non possiamo trattenere le lacrime nel ricordarlo — hanno già affrontata e subita generosa morte, recando in mano il rosario e gridando evviva a Cristo Re (1); alcune giovani imprigionate, sono state esposte a infami pericoli, e si è voluto di proposito divulgarlo, affine di atterrire le altre anche con questa minaccia (2).

Quando il benignissimo Iddio, Venerabili Fratelli, sia per imporre modo e termine a siffatte calamità, nessuno può congetturare e anche solo col pensiero prevedere: questo soltanto sappiamo che verrà finalmente un giorno in cui la Chiesa Messicana riposerà da questa procella di odii, perchè, giusta i divini oracoli, « non c'è sapienza, non c'è prudenza, non c'è consiglio contro il Signore » e « le porte dell'inferno non prevarranno » contro la immacolata Sposa di Cristo.

In verità la Chiesa, destinata all'immortalità, dal dì della Pentecoste, in che uscì, ricca dei doni e dei lumi dello Spirito Santo, dal chiuso recinto del Cenacolo all'aperta pubblicità, che altro ha fatto per i venti secoli passati e fra le genti tutte, se non « spargere il bene dappertutto » sull'esempio del suo Fondatore? Or questi benefici avrebbero dovuto conciliare alla Chiesa l'amore di tutti; ma le toccò il contrario, come del resto lo stesso Divino Maestro le aveva preannunziato. Perciò la navicella di Pietro ora navigò felicemente, col favore dei venti, ora apparve soverchiata dai flutti e quasi sommersa: ma non ha sempre seco il divino nocchiero, che suol sedare a tempo opportuno le ire del mare e dei venti? Se non che Cristo, che solo è onnipotente, fa servire a bene della Chiesa tutte le persecuzioni onde vengono bersagliati i cattolici; giacchè, come attesta S. Ilario, « è proprio della Chiesa vincere quando è perseguitata, rifulgere alle intelligenze quando viene oppugnata, fare delle conquiste quando è abbandonata ».

Che se tutti coloro che nella repubblica messicana infieriscono contro i loro stessi fratelli e concittadini, rei soltanto d'osservare la legge di Dio, richiamassero alla memoria e ben considerassero spassionatamente le vicende storiche della loro patria, non potrebbero non riconoscere e confessare che tutto quanto havvi tra loro di progresso e di civiltà, di buono e di bello, ha origine indubitatamente dalla Chiesa. Nessuno, infatti, ignora che, fondata ivi la cristianità, i sacerdoti e i religiosi segnatamente, che ora vengono con

(1) La stampa ha divulgato già i nomi di questi piccoli: Emanuele Meljarejo e Giacomo Silva.

(2) Come narrano i giornali, le turpi donne inviate a questo effetto nel carcere, furono accolte dalle pie figliuole con la recita ad alta voce del Rosario, sicchè pure esse commosse e piangenti si unirono nel detestare la crudeltà dei persecutori: proprio come ai primi tempi cristiani. È proprio vero che la storia della Chiesa oggi si scrive nel Messico.

tanta ingratitudine e crudeltà perseguitati, si adoperarono, con immense fatiche e non ostante le gravi difficoltà opposte dai coloni divorati dalla febbre dell'oro da una parte e dall'altra dagli indigeni ancora barbari, a promuovere in gran copia per quelle vaste regioni e lo splendore del culto divino e i benefici della fede cattolica, le opere e istituzioni di carità, e le scuole e i collegi per l'istruzione ed educazione del popolo nelle lettere e nelle scienze sacre e profane e nelle arti e nelle industrie.

Non ci resta, Venerabili Fratelli, che supplicare e implorare la Beatissima Nostra Signora di Guadalupe, celeste Patrona della nazione messicana, che voglia, perdonando le ingiurie anche contro di Lei commesse, impetrare al suo popolo il ritorno della pace e della concordia; se poi, per arcano consiglio di Dio, avrà da essere ancora lontano questo desideratissimo giorno, che voglia Ella consolare gli animi dei fedeli messicani e confortarli a combattere per la libertà della fede.

Intanto, come auspicio delle grazie divine e attestazione della nostra benevolenza paterna, a Voi, Venerabili Fratelli, a quelli specialmente che governano le Diocesi messicane, a tutto il clero e al vostro popolo, impartiamo di cuore l'Apostolica Benedizione.

Dato in Roma, presso S. Pietro, il 18 novembre del 1926, anno quinto del Nostro Pontificato.

PIO PP. XI.

II.

Si istituisce il Museo Missionario Etnologico al Laterano [*A. A. S.*, XVIII, 478].

Motu-proprio. — PIUS PP. XI. - Quoniam tam praeclara fidei atque apostolici studii documenta, ad Vaticanas aedes superiore anno in omnium conspectu exposita, non modo hominibus quam plurimis admirationem moverunt, sed etiam Sacrarum Missionum alumnis discendarum rerum copiam fructuose suppeditarunt, idcirco opportunum duximus eadem diligentissime asservari, ne exacto Missionalis, ut aiunt, Expositionis tempore, distraherentur ac dissiparentur. Quapropter in Nostris ad Lateranum Aedibus maximam eorum documentorum partem matura deliberatione colligi iussimus, ita quidem, ut duobus quae iam exstant rerum christianarum profanarumque Museis tertium accedat, Museum nempe Missionale Ethnologicum, ubi et res maioris ponderis, quae iam in Vaticana Expositione propositae ad spectandum sunt, ordinatae permaneant, et aliae id genus collocentur, quibus, ut vehementer cupimus, data opportunitate, Museum ipsum in posterum ornandum instruendumque curabimus. Quo autem dignior Museo novensili in Lateranensibus Aedibus appararetur sedes, constituimus ut quod inibi erat paroeciarum Urbis tabularium, in illam Porticum Basilicae Vati-

canae continentem, quae a Carolo Magno nuncupatur, transferretur atque in eadem, ad recentiorem tabulariorum ordinandorum rationem aptioremque rerum tuitionem apprime accommodata, disponeretur. Itaque restauratis ornatisque Lateranensis tabularii locis, Motu proprio decernimus, ut eadem loca in posterum Missionali Museo Ethnologico assignentur huiusque sedes propria fiant. Quod vero ad trium Museorum conservationem spectat, ob locorum longinquitatem peculiaresque, quae inde oriuntur, necessitates, visum est Nobis opportunum, ut, quamvis Musea ipsa auctoritati et administrationi, quibus reguntur Pontificia Musea, subiciantur, tamen curae demandentur cuiusdam proprii virorum Consilii, e quo erunt:

I. Antistes a secretis *pro tempore* Sacrae Congregationis Propagandae Fidei, qui eidem Consilio praesidebit;

II. Moderator *pro tempore* Pontificiorum Museorum et Pinacothecarum;

III. Vir qui ad scientiarum normam Museum Missionale Ethnologicum moderatur;

IV. Administrator Museorum Lateranensium, qui secretarii munere fungetur, cuiusque erit ea omnia, quae a Consilio statuta et a Pontifice Summo approbata fuerint, ad effectum deducere;

V. Quando autem ad suffragia ferenda erit deveniendum, si paria suffragia fuerint, ea pars praevaleat, e qua Praeses erit.

Hisce statutis rebus, equidem ex toto animo ominamur ut, quemadmodum, Anni Sancti decursu, Missionalium rerum Exhibitio eo spectavit ut in conspectu omnium clarissima apostolatus civilisque cultus opera proponeret, ita per Museum Missionale Ethnologicum, quod nobilissimum huiusmodi consilium perpetuo persequetur, labores eorum omnium illustrentur qui, ad expeditiones sacras tam alacri studio incumbentes, Dei gloriam eiusdemque regnum in terris amplificare contendunt.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XII mensis novembris, anno MDCCCCXXVI, Pontificatus Nostri quinto.

PIUS PP. XI.

Sacra Romana Rota.

Si dichiara nullo, per coazione, il matrimonio fra due acattolici battezzati [*A. A. S.*, XVIII, 501].

Southwarcen. — *Nullitatis matrimonii*, 29 luglio 1926. - Consuela Vanderbilt, della nota, ricchissima famiglia americana, battezzata in setta acattolica, a 17 anni s'innamorò d'un giovane M. R. col quale scambiò segreti sponsali. Ma la madre, conosciuta la cosa, vi si oppose

a ogni costo, e nel 1894 condusse la figlia in Europa per trovarle un nobile partito. Infatti a Londra conobbero il duca Carlo di Marlborough, anch'egli protestante, che la madre designò per sposo alla figlia: a questo intento il duca fu invitato a passar l'autunno seguente a Newport, in America nella splendida villa Vanderbilt, ove rimase circa un quindici giorni, sul termine dei quali fece la richiesta a Consuela. Questa non ne volle sapere, ma la sera stessa dovette leggere largamente divulgata nei giornali, a opera della madre, la notizia ufficiale del suo fidanzamento: pianse, e supplicò invano, non potendo ottenere che una breve dilazione: infatti dopo un viaggio del duca nel Canadà, il 6 novembre 1895 dovette sposarlo, nella chiesa anglicana di New York. Ma il matrimonio non potè durare a lungo: Consuela fin da principio (appena venti giorni dopo) dichiarò al duca che lo aveva sposato per forza e che amava sempre il suo M. R.: il duca cominciò a trascurarla, quindi, non ostante la nascita di due figli, nel 1905 si separarono, e nel 1920 ottennero il divorzio, passando entrambi a nuove nozze. Finalmente nel 1925 Consuela adì la Curia di Southwark chiedendo la dichiarazione di nullità del suo matrimonio col duca di Marlborough, e l'ottenne con regolare processo chiuso da sentenza favorevole il 9 febbraio 1926. Avendo appellato, come di dovere, il Difensore del Vincolo, la S. Rota, in grado d'appello, nel turno dei *juniores*, Quattrocolo-Morano-Wynen, il 29 luglio 1926 confermò la sentenza di Southwark che è oggi passata in giudicato, e viene pubblicata negli *Acta* attesa la grave notorietà che il caso ha preso.

È sembrato infatti strano che la Chiesa Cattolica traesse al suo tribunale il matrimonio di due acattolici, che desiderano (almeno a quanto si conosce) restare tali, e lo giudicasse secondo le sue leggi, e non secondo quelle della setta anglicana, o quelle civili del paese ove fu contratto, le quali non conoscono la nullità del matrimonio per coazione. Ma ogni difficoltà in proposito sparisce quando si consideri che, trattandosi di due battezzati (e non v'è il minimo appiglio per dubitare della validità del battesimo amministrato dagli anglicani), quel matrimonio è *sacramento*, (c. 1012 § 2) sia pure che, accidentalmente, per ragione dell'obice, non produca la grazia sacramentale, cosa ben distinta dal vincolo e che quindi tal matrimonio deve giudicarsi dalla Chiesa, ovunque intenda giudicarlo (non essendo certo a ciò *obbligata*), (c. 1960) e sempre secondo le *sue* leggi (c. 1016). Anche ammesso, quindi, che l'impedimento dirimente della coazione sia di diritto positivo, più che di diritto naturale, sebbene il diritto naturale presti, più che la convenienza, un vero fondamento a stabilirlo — e dopo il Codice, c. 103 § 2, sembra questa la sentenza più vera — anche ciò ammesso, rimane sempre vero che tal legge positiva riguarda anche il matrimonio-sacramento degli acattolici battezzati; tanto vero, che, dove la legge positiva

ha voluto escludere o limitare questa estensione, lo ha fatto esplicitamente (c. 1099).

Sono questi concetti sì chiari e fondamentali nel giure ecclesiastico, che la sentenza, meritamente, non li sfiora neppure, seguendo in ciò l'esempio di altre Rotali (per esempio, la Werner-Di Branconi) che senza discussione ammisero alla trattazione le cause di nullità di matrimonii fra acattolici purchè almeno una parte risultasse battezzata; non dovendosi neppure il giudice Rotale pronunziare su la convenienza di ammettere la causa nel caso concreto, poichè di questa convenienza, come di cosa meramente amministrativa, aveva già risoluto, col fatto, l'Ordinario di Southwark.

Dopo queste annotazioni pregiudiziali non abbiamo quasi nulla da osservare nella sentenza, trattandosi di un caso chiarissimo di *metus reverentialis* nella forma più consueta. Notevole è il giusto rilievo dato alla opinione che la madre si faceva circa la libertà da non concedere alla figlia riguardo al suo matrimonio: « Diceva che dovevo obbedire: che ella sapeva bene ch'io *non* aveva il diritto di scegliermi un marito; che io *dovevo* prendere il partito di sua scelta ». E così pure la madre: « Io non l'ho pregata, ma *comandata* di sposare il Duca. A questo effetto l'ho invitato a Newport... e ho detto a mia figlia che quello era il marito che *avevo scelto* per lei. Essa ne fu tutta sconvolta e mi rispose che non poteva sposarlo. Ma io consideravo che *avevo tutto il diritto* di passar sopra alla sua opposizione... ». Ciò dimostra chiaramente *a priori* la coazione esercitata dalla madre su la figlia. E la prova *a posteriori* non è meno evidente, sia da quanto Consuela stessa asserì al marito: « essa mi disse che ogni specie di costrizione, fino quasi alla violenza fisica, fu impiegata contro di lei a questo scopo », sia da quanto riferiscono due testimoni *de visu*, Lucia Jay, e la sig. Tiffany zia di Consuela, giungendo la madre al punto di segregarla in casa fino al momento del matrimonio, « al quale giunse in ritardo e tutta sconvolta ». Atteso che l'oggetto specifico del *timore reverenziale*, che basta a annullare il matrimonio, non sono affatto le *minacce* (oggetto del timore grave *comune*), ma è l'indignazione diuturna e grave che s'abbia a temere dai parenti, ognun vede che la prova di questo timore è già raggiunta, poichè, data la condotta della madre, dato il suo carattere imperioso e l'indole timida e docile della figlia, questa doveva assolutamente aspettarsi almeno una grave e diuturna indignazione della madre se si fosse opposta.

La sentenza però adduce un altro elemento di timore, dal fatto che la figlia sapeva che, ricusandosi alle nozze avrebbe esasperata la madre, per la quale, date le sue condizioni di salute accertate dal medico, quella esasperazione sarebbe stata fatale. Dunque Consuela doveva temere che, opponendosi, avrebbe cagionata la morte della madre, ed essa, essendo il padre divorziato, sarebbe rimasta orfana. Il che niun

ignora qual grave male sia. Sembrerebbe a prima vista che questo argomento non convinca, come che il timore in questo caso, non dovrebbe dirsi *ab extrinseco*, ma *ab intrinseco*, cagionato cioè dalla considerazione delle circostanze stesse obbiettive, indipendenti dalla volontà materna. Ma poichè consta nella specie che la madre si serviva di questo argomento per vincere la resistenza della figlia, sotto questo aspetto può bene considerarsi *ab extrinseco*, e la sentenza ha ben fatto a non trascurarlo, poichè esso avvalora maggiormente la stessa tesi del timore reverenziale.

È ovvia poi la constatazione della sentenza che il matrimonio nel caso non potè essere sanato dalla convivenza coniugale, poichè, anche quando esso è contratto con immunità dalla forma tridentina, si richiede per la convalidazione, che il consenso venga posto con consapevolezza dell'impedimento e della conseguente nullità. Il che nel caso è escluso. Quindi etc.

QUESITI MINORI

33. - Un canonico di cattedrale, personalmente Protonotario apostolico *ad instar*, può esercitare i pontificali nella chiesa cattedrale in funzioni extra-corali, senza il permesso del Capitolo, anche quando si trova a esser parroco della medesima chiesa?

R. Quanto a un Canonico *non* parroco, *non* può esser questione, perchè sarà sempre il superiore della chiesa che invita il Canonico a pontificare, o permette che questi pontifichi. Quanto al Canonico parroco (o meglio vicario perpetuo) può sorgere il dubbio, in quanto che, fungendo da parroco, sembra dipendere dal Capitolo che ha la cura *abituale* delle anime. Ma sappiamo bene che questa, più che dipendenza, rappresentanza nella cura delle anime, non è soggetta a controllo da parte del Capitolo, che deve lasciare al Vicario curato totale libertà nella cura *attuale*. Certo il Capitolo, pur non ingerendosi negli atti del parroco, circa il porli o non porli, può legittimamente dolersi che siano posti in una forma che sorpassi i privilegi stessi di cui gode il Capitolo. Ma ciò riduce la questione a semplici limiti di maggiore o minore convenienza, mentre nel quesito si vorrebbe affacciare un vero diritto di veto, che non possiamo riconoscere al Capitolo, bensì soltanto all'Ordinario (cfr. c. 78, e *Int. multipl.*, fin.).

34. - È lecito, e entro quali limiti, che le Suore aiutino il Celebrante a rivestire i sacri paramenti?

R. Non si tratta certo di cosa *intrinsece mala*: può quindi darsi il caso che proprio la Suora debba aiutare il Celebrante (se non vi è inserviente affatto o è inetto): p. es. quando il Celebrante sia fisicamente impedito a far da sè, o quando gli sia avvenuto, nel pararsi, qualche sconcio altrimenti irrimediabile.

35. - Il Primicerio assente dal coro è tenuto a invitare un supplente, oppure dovrà essere sostituito dal Canonico che immediatamente lo segue?

R. Se il Primicerio ha l'obbligo di dirigere il coro e di preintonare, lui assente, quest'ufficio passa al Canonico, come diritto e come obbligo, secondo i principii giuridici. Se, quando è presente, può farsi in ciò supplire, o meglio rappresentare da altri, ciò dipende dalla opportunità del momento, o dall'esserne egli impedito, o da altro giusto motivo; ma ciò non vuol dire che in lui sia *sempre* tale autorità anche se assente.

36. - I congiunti d'un defunto danno commissione alla Comunità dei Frati di cantare *summo mane* una Messa per l'anima del loro defunto, il quale ha il suo solenne funerale ad *ora tarda* nella sua Parrocchia. Si domanda: possono quei Frati cantar Messa prima che abbia termine il solenne funerale nella Parrocchia? ovvero è leso con ciò in alcun modo il diritto del parroco?

R. Abbiamo già risposto a p. 65 del 1918 (n. 16) che non potevamo riconoscere nel parroco un vero diritto di *veto,* e che solo una certa convenienza, *consigliava,* nel caso, di non anticipare. Dopo la nostra risposta, la questione fu portata alla Commissione Pontificia per l'interpretazione del Codice, domandandosi « Se l'Ordinario, per impedire l'abuso di coloro che differiscono « oltre un mese l'ufficio funebre appunto per defraudare il parroco dei suoi « proventi, possa stabilire che l'ufficio ordinato dai parenti, col canto, e pub- « blicamente, debba ritenersi come ufficio solenne quanto a tutti gli effetti di « diritto »; e la Commissione (24 novembre 1920) rimandò alla Congreg. del Concilio, (cfr. *M. E.,* XXXII, p. 361), riconoscendo, con ciò, che il can. 1237, § 2, non bastava a autorizzare quanto si proponeva. Molto meno basterà nel caso proposto a fondare un diritto del parroco, in quanto che, come si propone, scartata ogni intenzione abusiva, il funere presso i frati è proprio uno dei *minora publica officia* che possono precedere anche di molti giorni il *solemne officium funebre,* a norma del canone stesso. Quindi da tale canone non deve ritenersi derogato il decr. S. R. C., 3494, I, 13 maggio 1879, che risolveva *licere* il canto di detta Messa, dopo le semplici esequie o funerali (trasporto) fatte dal parroco.

37. - Nella Chiesa cattedrale di N. N. le Messe conventuali dei *Benefici vacanti* erano portate dal Procuratore del Capitolo in base agli statuti Capitolari.

Nel dicembre 1919 quel Vescovo promulgava un decreto in cui stabiliva, colla sospensione *ipso facto,* che le suddette Messe conventuali fossero celebrate a turno da tutti i canonici, eccettuate le tre dignità.

Si domanda: 1° Se il canone 416 C. E. che esenta le dignità da servizio, le esenta anche da questo turno che grava su tutta la massa Capitolare, di cui esse egualmente percepiscono il dividendo;

2° E in caso affermativo, le tre dignità suddette devono percepire in egual porzione il dividendo della differenza delle Messe conventuali (3,50) mentre le comuni sono a L. 5?

R. 1. Se le Dignità non sono tenute al servizio ordinario delle Messe, neppure saranno tenute a supplire i turni vacanti.

2. In conseguenza, i dividendi dovranno essere fatti in modo, che tanto le Dignità, quanto i canonici non patiscano alterazioni, ma rispettivamente, ognuno secondo la sua situazione, subisca gli oneri, e goda dei vantaggi.

BREVI RISPOSTE

76. - Nelle processioni è sempre meglio (sia per l'estetica, sia per evitare ovvii inconvenienti) portare le candele accese con la mano esterna, senza far distinzione fra esequie o precessioni di santi o eucaristiche.

77. - Quanto agli emolumenti nell'amministrazione del battesimo e altri sacramenti, provvede il can. 736.

78. - La consuetudine di aprire la custodia del SS.mo Sacramento al canto del *Pange, lingua*, seguito da preghiere di suffragi; poi cantare le Litanie, quindi il *De profundis* con l'oremus *Fidelium Deus* e il *Tantum ergo*, conchiudendo con la Benedizione con la s. Pisside, non trattandosi di funzione strettamente liturgica, si può conservare (S. R. C., decr. n. 3748 ad II).

79. - Al contrario, è proibito, durante l'esposizione del SS.mo cantare o recitare l'Ufficio dei defunti (S. R. C. 3479 ad II) e celebrare Messe di requie. Occorre all'uopo speciale privilegio, come ne gode, p. es., per l'Ufficio dei defunti, l'Arciconfraternita della Adorazione notturna.

80. - Circa l'uso liturgico delle candele comuni, attesa la difficoltà di averle di cera, pur tenendo presente il decreto 4147 (14 dicembre 1904, dal qual tempo la difficoltà si è enormemente aggravata), non possiamo dire altro se non che occorre rivolgersi alla S. C. dei Riti nei casi particolari.

81. - Circa la unica conclusione di due *Oremus*, la regola è che va *sub unica*, nella Messa cantata o con carattere di solennità, l'orazione che rappresenta una Messa impedita. Tale non è l'*Oremus de SS.mo Sacramento* pel solo fatto che si celebra col SS.mo solennemente esposto, eccetto le Messe cantate per le Quarantore.

82. - Le collette non possono sostituire nè precedere le Orazioni di rubrica.

83. - È lecito, se necessita (S. R. C., n. 2740, XI) ad un sacerdote, che va a celebrare ad un altare ove non si conserva il SS.mo, fermarsi prima o dopo la Messa (quindi in pianeta, ecc.) all'altare del SS.mo per comunicare ivi i fedeli.

84. - Le offerte in grano, od altro, portate da donne, anche appartenenti ad associazioni, devono *seguire* l'immagine della Madonna o del Santo, dinanzi alla quale va solo il sacerdote e il clero.

85. - Anche gli Abati (non *nullius*) se non consta di maggior privilegio, non possono portare l'Anello celebrando la Messa, fuorchè nei pontificali. *A fortiori* non possono portarlo, se non consta c. s., i Canonici di un Capitolo al quale furono unite in antico una o più abbazie con tutti gli onori e privilegi.

86. - Nelle Messe *private* l'organo può suonarsi *a fomento di devozione;* quindi non nei tempi in cui il Celebrante *deve* essere udito dai fedeli (p. es., nel Prefazio, Vangelo, ecc.). Circa la sconvenienza di diverse tariffe secondo il tempo più o meno lungo, secondo il suono o dell'organo nuovo, o del vecchio, o dell'*harmonium*, non tocca a noi ma all'Ordinario di pronunciarsi.

87. - La Messa conventuale, obbligatoria anche nelle chiese di regolari esenti, può, ma solo in caso di necessità, celebrarsi da un sacerdote estraneo, e ciò anche se i regolari usassero un rito latino diverso dal romano, nel qual caso l'estraneo dovrebbe usare quel rito, se ne è esperto.

88. - ...uito dal C...are le collette, sarebbe certo *meglio* conservare l'ordine del Messale; ma ... di tale ordine vi è divergenza fra gli Autori: quindi il Vescovo, se ha ra... il Primicerio, *può prescrivere*, p. es., che sia recitata prima, p. es., la 22ª (*pro remo...*st'ufficio...ccatorum*) e poi la 18ª (*ad repellendas tempestates*). Se nulla dice, nulla si m...ridici
...de.

89. - Nessuna difficoltà vieta che il Celebrante per far l'omelia si rechi al pulpito *intra Missam*, se ciò è necessario perchè, restando egli all'altare, i fedeli più lontani non sentirebbero la divina parola.

90. - Anche pel Giubileo *extra Urbem*, vale che, chi non ha fatto la Comunione pasquale, non è obbligato a farne *due* per lucrarlo, una volta; ma chi ha fatto la Comunione pasquale, deve ripeterla per lucrare il Giubileo.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Ancora sull'obbligo dei Comuni di « conservare gli edifizi servienti al culto pubblico » (Legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, art. 329).

Com'è noto, la legge comunale e provinciale fondamentale 20 maggio 1865 dichiarò obbligatorie per i Comuni le spese per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico con le seguenti parole: « *sino a che non sia approvata una legge che regoli le spese di culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico in caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi* ».

Siffatta disposizione trovasi letteralmente trascritta nelle sei successive leggi, sino al testo unico, ora vigente, del 4 febbraio 1915, n. 148, art. 329. La disposizione è generale e obbliga tutti i Comuni del Regno, è *transitoria*, dura, sino a che non sia stata approvata una nuova legge che regoli le spese di culto, ed è *sussidiaria* o graduatoria, ricorre cioè, solamente in caso d'*insufficienza di altri mezzi* dei quali difettassero le parrocchie stesse, i beneficiati, i patroni se vi sono, o i parrocchiani. Queste due clausole o condizioni destinate ad alleggerire eventualmente il Comune dimostrano e stanno a provare la ferma volontà del legislatore che la legge fosse in ogni caso, rispettata come fu voluta e votata dal Parlamento. Non si potrebbe ammettere una interpretazione diversa.

Venendo alla questione notiamo che la giurisprudenza anteriore di tutte le Corti del Regno non avevano mai dubitato dell'obbligo dei Comuni nè della competenza dei tribunali ordinari nel giudicare sui diritti delle chiese parrocchiali di fronte ai Comuni. Vi furono discussioni ed intervennero decisioni, ma si aggiravano sempre circa la estensione dell'obbligo o la inesistenza dei mezzi per sostenere le spese dei ristori: ma non fu mai messa in dubbio la massima che trova la propria sanzione nella legge, la quale, non essendo ancora stato presentato il promesso progetto di legge che *regoli le spese di culto*, è in piena efficienza e dovrebbe pure essere obbedita.

Ma purtroppo, da qualche tempo, si avvertiva nelle aule giudiziali una tendenza ad esonerare i Comuni da tale peso, nè osandosi impegnare direttamente il contenuto della legge, chiaro sino alla evidenza, si sottilizzò con la ermeneutica più cavillosa.

Si disse adunque dalla Cassazione di Roma (*Cass. di Roma* 6 agosto 1925; Contenzioso, dicembre 1925, pag. 138) che le case canoniche, precisamente non aderenti staticamente alle chiese, che sono in minor numero, non debbono considerarsi *edifizi servienti al culto,* perchè *a se stanti,* perchè servono esclusivamente alla abitazione del parroco, e fanno parte della massa costituente il benefizio parrocchiale destinato al suo sostentamento, come se il parroco potesse abitare *sub papilionibus* come gli ebrei nel deserto, o non dovesse piuttosto trovarsi a contatto immediato coi suoi suoi figliani pronto ad ogni loro richiesta per l'amministrazione dei Sacramenti spesso improvvisa ed urgente.

Non è vero che la casa canonica sia un bene materiale ed un cespite di sostentamento al parroco, no: la casa canonica deve ritenersi compresa nella disposizione dell'art. 320 per essere parte essenziale della chiesa.

Infatti, per la dottrina canonica le case parrocchiali sono considerate, non come parti del benefizio, ma come parti necessarie e complementari della chiesa (Barbosa, *de officio parochi,* p. I e XIII n. 12). Ora è cosa non dubbia, dice il Sarcdo, che vengono dalle leggi ecclesiastiche, accetta parimenti e necessariamente l'indole, il tempo, la estensione che a quegli istituti danno la legge predetta.

Ma la Corte di Cassazione fa ancora un passo e sottilizza su le parole della legge che impone ai Comuni di *conservare,* non di creare o riedificare edifizi destinati al culto: conservare un edificio — dice la Corte — non significa costruirlo, o ricostituirlo, ma tenerlo in modo che si mantenga bene: la conservazione presuppone la costruzione (*Cassazione di Roma,* luglio 1917).

Chi ragiona in tal modo pare che abbia dimenticato il fine della legge che ne risulta chiaramente dallo spirito e dalle parole, ed è che il Comune debba provvedere a che i propri amministrati abbiano un edificio adatto e conveniente alla manifestazione del loro culto.

E non potrebbe neanche a tutto rigore dirsi che si crea o riedifica un edificio (di culto) quando il parroco afferma che per lo sviluppo demografico della popolazione, il vecchio tempio è inidoneo al servigio della Frazione; non si riedifica in tal caso, ma si conserva il vecchio ed è in questo senso, dice il Ginevri che il *conservare* della legge comprende anche la necessità dell'ampliamento.

Non si distrugge, ma si amplia il vecchio e con questo lo si conserva in quella condizione che è necessaria perchè risponda al suo ufficio (Ginevri, *L'articolo della legge 299, 4 marzo 1898,* pag. 18).

Avvi un vero *stock* di sentenze di Corti e del Consiglio di Stato, in questo tempo, che confermano largamente tale interpretazione (*Vedi più diffusamente* Baruzzi, *Consultazioni giuridiche,* n. 3, edizione pag. 150, Imola, Galeati).

Ma la Corte di Cassazione ha fatto ancora un passo, ed ha proclamato che i parrochi non possedono un diritto privato patrimoniale assoluto, nei sensi dell'art. 2 della legge sul contenzioso, ma si tratta di un diritto pubblico avente per contenuto una obbligazione suppletoria a carico del Comune ed

a favore dei parrocchiani e quindi ordinata e subordinata al funzionamento economico dell'intero Comune come per le altre spese di igiene, d'istruzione, strade, illuminazione ecc., ciò che esula dalla competenza del tribunale e rientra nella via puramente amministrativa: Giunta provinciale amministrativa, Provincia, Consiglio di Stato (*Cassaz. di Roma,* 22 dicembre 1925; Contenzioso, aprile 1925, pag. 59).

Poi la stessa Corte fa ancora un passo più decisivo e disconosce in radice la esistenza di un diritto tutelabile con azione giudiziale e riduce tutto ad un interesse valutabile soltanto in via amministrativa dalle autorità provinciali e dal Consiglio di Stato (Sentenza 26 maggio 1926, Sez. riun.: *Giurisprudenza italiana* 20 luglio 1926, pag. 718); questo concetto risponde alle tendenze prevalenti oggi di attribuire alle autorità amministrative esistenti, ed alle nuove create in base a rilievi incerti, delle funzioni giurisdizionali vere e proprie e ripugna ai principii ammessi in passato per cui la tutela ed il riconoscimento di un diritto vero e proprio era sempre devoluto all'Autorità giudiziaria.

Così stanno ora le cose, ed a quelli cui piacque interpellarci su le nuove condizioni create dalla novissima giurisprudenza non possiamo raccomandare che la massima cautela se avessero ad intraprendere una lite su questo tema che, oltre le lungaggini della procedura amministrativa, prospetterebbe una non facile vittoria.

Non abbiamo mai avuto l'abitudine di esagerare, ma ci si permetta di esprimere la nostra meraviglia che, mentre i supremi Reggitori della Nazione si adoperano a ripristinare i valori morali della stirpe e a dare alla Religione cattolica il posto storico d'onore che le compete, Magistrati, cui l'alto ufficio dovrebbe rendere superiori a qualsiasi competizione, appalesino tendenze che ricordano intolleranze di tempi non remoti, anche di questi giorni, autorevolmente deplorati e che non dovrebbero più tornare.

Imola, 10 dicembre 1926.

Can. dott. Domenico Baruzzi
Referendario di Segnatura.

RECENSIONI

Salvadori Giulio, *Ricordi di San Francesco d'Assisi.* Un vol. in-8° gr. con sette tavole del pittore Mario Barberis. Firenze, G. Barbèra, editore, 1926. Edizione ricchissima. L. 60.

Il libro è composto di sette parti. La prima comprende tutte le Orazioni e Laudi latine di S. Francesco col Cantico del Sole e l'Esortazione alle Povere Signore.

La seconda è il racconto della gioventù di Lui secondo i tre Soci nella loro leggenda ripresa dalla forma che ci rimane più fedele all'originale, tradotta e integrata con notizie inserite da altri ricordi dei Tre, scritti da frate Leone, e dai primi biografi. La terza è propriamente il ricordo di Santa Chiara, per la prima volta veduta quale fu nella sua azione civile, come arra della pace nel Patto di Assisi tra Minori e Grandi, Si-

gnori e Lavoratori della terra, Cittadini e Forestieri, secondo lo spirito della dottrina e dell'esempio di frate Francesco.

La quarta è la storia della prova più aspra e terribile che il Santo sostenne e vinse, dopo gl'insuccessi delle sue prime missioni in terra d'infedeli, nella prima ascensione alla Verna; vittoria che ebbe la sua corona nel solenne annuncio dell'approvazione al Concilio Lateranense e il suo effetto benefico a tutti nel Perdono di Assisi.

La quinta, sull'esempio di Sant'Antonio da Padova, descrive il ritorno dei dotti scienziati e letterati, dietro l'esempio del piccolo frate Francesco, alla semplicità sorella della sapienza. La sesta descrive la prova della fede e dell'obbedienza all'autorità dopo il divieto della sua missione in Francia e la visione dei pericoli e dei mali futuri imminenti ai suoi frati minori, e la risoluzione di porre il suo Ordine sotto la protezione della Chiesa Romana e la sua disciplina.

La settima racconta le ultime infermità e la morte di Francesco nella luce del canto che le accompagnò, del canto che nel dolore e nella morte gli fu speranza e testimonianza di Colui che è resurrezione e vita, mutando così il dolore in allegrezza di spirito e consolazione e la morte nell'aurora della vita eterna.

L'editore ha posto nella stampa di questo volume amore ed accuratezza speciali: l'opera è in 8°, con copertina pergamenata, e nel suo complesso appare come un modello di buon gusto classico.

L'interno è arricchito da eleganti, suggestive, e genialmente belle, illustrazioni del pittore Mario Barberis, che per questo lavoro ha seguito liberamente le sue ispirazioni evitando di fare opera d'archeologo, o comunque di lasciarsi imporre l'imitazione di antichi modelli.

INDICE PROGRESSIVO CRONOLOGICO DEL VOLUME XXXVIII

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Dichiarazioni *Sanctitas Sua* circa la competenza e la costituzione della S. C. degli Affari ecclesiastici straordinari, 5 luglio 1925 . . . . . *Pag.* 109
Enciclica *Quas primas* su la regalità di Gesù Cristo, e su la festa di Cristo Re, 11 dicembre 1925 33
Motu proprio *I primitivi cemeteri* sul nuovo Istituto Pontificio di Archeologia cristiana, 11 dicembre 1925 65
Suo Regolamento 75
Regolamento per la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 71
Allocuzione Concistoriale *Jam annus* del 14 dicembre 1925 21
Costituzione *Servatoris Jesu Christi*, che estende a tutto il mondo cattolico il Giubileo universale 25 dicembre 1925 4
Lettera apostolica *Paterna sane* agli Ordinarii del Messico, circa la persecuzione che ivi si prepara, 2 febbraio 1926 129
Chirografo *Si è annunciato* al Card. Gasparri, circa le proposte riforme della legislazione italiana ecclesiastica, 18 febbraio 1926 79

Enciclica *Rerum Ecclesiae* circa l'incremento delle Sacre Missioni e la formazione del clero indigeno, 28 febbraio 1926 . . . . . *pag.* 79
Lettera *Regiae Jesu Christi* al Card. Van Rossum, nel XVI centenario dal ritrovamento della S. Croce, Venerdì Santo 1926 133
Chirografo *È a sua notizia* al Card. Vicario, indicendo preci pubbliche pei fratelli tribolati del Messico. Sabato Santo 132
Enciclica *Rite expiatis*, sul VII centenario dalla morte di S. Francesco d'Assisi, 30 aprile 1926 161
Costituzione apostolica *Beatissimae Virginis*, su la nuova Prelatura *nullius* di Pompei, 8 maggio 1926 321
Motu proprio *Cum missionalium opera* che erige il nuovo Pontificio Istituto Missionario, in Milano, Pentecoste del 1926 225
Lettera *Ab ipsis Pontificatus*, ai Vicari e Prefetti Apostolici in Cina: circa l'opera dei missionari e delle missioni, 15 giugno 1926 226
Epistola apostolica *Singulare illud*, circa il II centenario della canonizzazione di S. Luigi Gonzaga e di S. Stanislao Kostka, 13 giugno 1926 193
Lettera *Conventum omnibus*, al Card. Bonzano, pel XXVIII Congresso Eucaristico Internazionale in Chicago, 18 giugno 1926 203
Breve *Die XVII* che dichiara Dottore della Chiesa S. Giovanni della Croce, dell'ordine dei Carmelitani Scalzi, 24 agosto 1926. 289
Motuproprio *Quoniam tam praeclara*, che istituisce e regola il nuovo Museo etnologico-missionario Lateranense, 12 novembre 1926 263
Enciclica *Iniquis afflictisque*, su la persecuzione anticattolica nel Messico, 18 novembre 1926 355

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL S. UFFICIO

Decreto di scomunica nominativa del Sac. E. Buonaiuti, 25 gennaio 1926 . *Pag.* 80
Comunicato circa un libro sul da Pietralcina P. Pio, 23 aprile 1926 137
Cadaverum cremationis. Istruzione circa la cremazione dei cadaveri, 19 giugno 1926. 205
Comunicato circa un'altra opera sul P. Pio da Pietralcina, 11 luglio 1926. . . 230
Decreto di scomunica nominale del sac. F. Capone per ribellione all'autorità ecclesiastica, 3 novembre 1926. 329

SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Decreto che istituisce l'Ordinariato Militare in Italia, 6 marzo 1925 . . . *Pag.* 81

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Risoluzione circa i padrini, segnatamente del Battesimo, 24-29 luglio 1925 *Pag.* 82
Istruzione *In spirituali regeneratione*, circa il padrinato, 25 novembre 1925. . . 83
Romanae et aliarum. Celebrationis Missae domi praesente cadavere. Norme restrittive circa la celebrazione della S. Messa nelle camere ardenti, 3 maggio 1926 296

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Panormitana. *Condicionis civitatis ad beneficia.* Della cittadinanza richiesta per ottenere parrocchie in Palermo, 16 maggio-2 giugno 1925 . . . . . *Pag.* 138
Olomucen. Vestis choralis. Circa l'abito corale pei capitolari insigniti di dignità vescovile 13-20 giugno 1925 109

Adrien. *Incardinationis.* Della incardinazione mediante beneficio, 14 febbraio–11 luglio 1925 . . . . . *pag.* 257
Ratisbonen. Duelli. Circa i duelli studenteschi in Germania, 4 aprile 10 agosto 1925 267
Circolare a tutti gli Ordinari riguardo ai sacerdoti che si recano in luoghi di villeggiatura o di cura, 1° luglio 1926. 231
Circolare a tutti i Vescovi d'Italia su l'insegnamento religioso nelle scuole dello scuole dello Stato. 329
Norme per l'ispezione. 331
Programma per le scuole medie. 331

SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Dublinen. Dichiarazione circa la natura giuridica della Congregazione delle Suore della Misericordia (Sisters of Mercy), 7–24 novembre 1925 . . *Pag.* 147

SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Decreto circa gli Statuti della Pia Unione Missionaria del Clero e le facoltà e indulgenze concesse agli ascritti, 4 aprile 1926 . . . . . *Pag.* 275

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Dubbi vari risoluti (Sulla Elevazione; sul vangelo proprio nellé feste di S. Paolo; concorrenza di uffici; benedizione delle ceneri; rituali particolari; sepultura di suore; Messa del SS. Cuore), 6 novembre 1925 . . . . . *Pag.* 115
Dubbio circa le pianete di forma antica gotica, 9 dicembre 1925 115
Benedizione delle rose in onore di S. Teresa del Bambin Gesù, 9 dicembre 1925 . 183
Officio proprio nella festa di Cristo Re, 12 dicembre 1925. 45
Messa propria nella festa di Cristo Re, 12 dicembre 1925 53
Dubbi circa i responsori del I Notturno e il Vangelo della domenica in fine della Messa, 11 dicembre 1925 175
Dichiarazione circa la estensione degli Uffici e delle Messe proprie, 20 febbraio 1926 176
Dubbio circa l'immagine o statua del S. Cuore su l'altare o nella cappella del SS.mo Sacramento, 28 aprile 1926 233
Dubbi sul rito della consacrazione del genere umano al S. Cuore, 28 aprile 1926 234
Nagporen. Dubbi circa il calendario proprio di Congregazioni religiose, 14 maggio 1926 235

SACRA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITÀ CATTOLICHE

Circa l'insegnamento della didattica catechistica nei Seminari, 8 settembre 1926 . . . . . *Pag.* 333

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Dubbi circa la facoltà di assolvere nel Giubileo chi ha assolto il proprio complice, 5 marzo 1925 . . . . . *Pag.* 117
Dubbio circa le corone di vetro, 18 dicembre 1925 117
Preghiera per le Missioni indulgenziata, 18 maggio 1926 236
Invocazione indulgenziata, 18 maggio 1926 236

SACRA ROMANA ROTA

Southwarcen. Di nullità di un matrimonio fra acattolici, imposto per timore alla sposa, 29 luglio 1926 . . . . . *Pag.* 364

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE

Risposte a dubbi diversi: (computo del tempo; precedenza tra Vescovi; conferimento di benefici; Vicario foraneo; diritto di processione; ammissione di Orientali al noviziato; riserva di casi; forma del matrimonio; Messa nei matrimoni misti; sepoltura ecclesiastica e cremazione) 10 novembre 1925 *Pag.* 11
Risoluzioni varie; (sostituzione corale; elezione triennale dei Superiori religiosi; professione di fede; resoconto amministrativo delle parrocchie unite a monasteri; censura per impedita giurisdizione ecclesiastica), 25 luglio 1926 300

SEGRETERIA DI STATO

Promemoria agli Ordinari d'Italia circa il trattare con dicasteri governativi, ottobre 1925 . . . . . *Pag.* 247
Lettera al Presidente dell'Azione Cattolica Italiana circa il centenario francescano, 7 marzo 1926. 148
Circolare ai rappresentanti pontifici e ai Vescovi d'Italia circa la persecuzione religiosa nel Messico, 2 luglio 1926 237
Lettera al Presidente generale della Gioventù Cattolica Italiana sul contegno dei giovani nelle manifestazioni religiose, specie nelle processioni, 19 giugno 1926. 243

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Questioni procedurali in materia di congrue. Giurisprudenza della Corte Suprema . . . . . *Pag.* 15
Norme per la liquidazione e la concessione dei supplementi di congrua al Clero, 7 gennaio 1926 55
Modifica del regolamento degli Economati generali dei benefici vacanti circa l'Assegno da corrispondere agli economi spirituali, 7 febbraio 1926 123
Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel R. Esercito, nella R. Marina e nella R. Aeronautica, 11 marzo 1926 . . . 124
La legge civile per la protezione e assistenza della Maternità ed Infanzia, (Estratto) 7 maggio 1926. 308
Norme per l'applicazione della Legge sui cappellani militari, 9 agosto 1926. . 347
Ancora su l'obbligo dei Comuni, di conservare gli edifici servienti al Culto . 369

VARIE

Programma delle lezioni del Pontificio Istituto di archeologia cristiana in Roma, per l'anno 1926-27 . . . . . *Pag.* 281
Il primo volume dell'edizione critica della Volgata. 311

STUDI

Il nuovo Rituale (Continuazione).
V. Dell'estrema unzione assistenza ai moribondi. . . . . *Pag.* 87
VI. Delle esequie 118
VII. Del matrimonio 149
VIII. Delle Benenedizioni 151
IX. Delle processioni 152
X. Litanie 153
XI. Esorcismi 153
XII. Libri parrocchiali 153
XIII. Le appendici: Istruzioni, Benedizioni 178-179

CONSULTAZIONI

I. Sul Giubileo universale esteso a tutto il mondo (Annotazioni) . . *Pag.* 10
II. Su la dipendenza della precedenza dalla presa di possesso 187
III. Su gli obblighi del canonico giubilato 187
IV. Circa le facoltà e i doveri dei Vescovi in materia di distribuzioni corali 207
V. Circa la trasmissione di stipendi di Messe 247
VI. Circa il rendiconto del parroco religioso al Vescovo. 335
VII. Circa l'obbligo dei Comuni di restaurare la casa canonica 369

QUESITI MINORI

N. 1–5, p. 20; 6-9 p. 90: 10–15, p. 122; 16-17, p. 154; 18, p. 156; 19-23, p. 189: 24-27 p. 218; 27–29, p. 279; 30–31, p. 304; 32, p. 351; p. 33-37; p. 367.

BREVI RISPOSTE

N. 1–15, p. 91; 16–24, p. 155; 24-33, p. 191; 34–44, p. 220; 45–48, p. 280; 49–75, p. 305; p. 76-90; p. 369.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro, 14 dicembre 1925, p. 21–32; 21 giugno 1926, p. 221.
Atti particolari del S. Pontefice p. 32, 156, 283, 515.
Lettere pontificie, p. 93, 285, 312.
Cause di beatificazione, p. 93, 157, 285, 317.
Circoscrizione ecclesiastica, p. 94, 157, 285, 318.

NUOVI CARDINALI

Bonaventura Cerretti . . . . . *Pag.* 29
Enrico Gasparri. 30
Patrizio O' Donnell 30
Alessandro Verde 30
Luigi Capotosti. 254
Carlo Perosi 254

Nomine Pontificie, p. 95, 158, 285.
Avvisi p. 158.

LUTTI NEL SACRO COLLEGIO

Card. Mercier, p. 95; Dalbor, p. 96; Benlloch, p. 96; Silj, p. 96; Cagliero, p. 96; Touchet, p. 319.

Necrologio, pagg. 158, 286, 316.

Nuovi vescovi, pagg. 31, 158, 221, 286, 319.

RECENSIONI

Pighi mons. Giovanni, « La Comunione Eucaristica » . . . . . *Pag.* 64
Sebastiani mons. Niccolò, « Summarium Theologiae Moralis » VII ediz 96
Sinibaldi mons. Giacomo, « Il Regno del SS. Cuore di Gesù » 127
Savonarola fra Girolamo, « Della semplicità della vita cristiana » 127
S. Thomae Aq., « In Metaphys Aristot. Commentaria » II edit. 127
Marucchi H. « Le Forum Romain et le Palatin » II ed. 128
Sinibaldi mons. Giacomo « Il cuore della Madre d'amore » 159
Schrijvers P. G. « La madre mia ! » 159
Tamburelli P. Giovanni « L'anima eucaristica al santo Tribunale » 160
Levasti Arrigo, « I mistici » 160
Neno P. Tobia, « La Religiosa rinnovante i suoi voti » 160
Raymond, « Guida dei nervosi e degli scurpolosi » 192
Fumi Maria Luisa, « Leggende Francescane » 255
Olgiati mons. Francesco, « Il sillabario del cristianesimo » 256
Baruzzi mons. Domenico, « Consultazioni giuridiche » III ediz.) 256
Chini Mario, « Vita e poesia in S. Francesco » 224
« I Fioretti di S Francesco », album 286
Santucci Carlo, « Consigli ai terziari » 286
Monnin mons. Alfredo, « Il curato di Ars » 287
Zanchetta sac. Giovanni, « La regalità del Cristo » 287
Lunerti can. Giuseppe « Contro l'immoralità » 288
Chiarini Tullia, « Torniamo italiani di spirito e favella » 288
Forlini Arnaldo, « Nova vita di S. Francesco d'Assisi ». 288
« Biblia sacra iuxta latinam Vulgatam » vol. I 313
Savi Lopez Maria, « Santa Caterina » 319
Vaudagnotti Attilio, « Il Cardinale Agost. Richelmy » 320
Belli Mario, « Grammatica elementare della lingua ebraica » 320
Neno Tobia, « Gesù Cristo Re » 351
Simonelli Ferdinando, « Gesù Cristo Re immortale dei secoli » 352
Salvador Giulio, « Ricordi di S. Francesco » 371

INDICE ANALITICO DELLE COSE PIÙ NOTEVOLI

(*Non comprende le materie del presente fascicolo*).

ACCERTAMENTO del reddito per la congrua, p. 56 s.

Action française, p. 315.

ACCONTO su la congrua, p. 62.

AFFARI ecclesiastici straordinari (S. C.), p. 109.

AMBASCIATORI e inviati presso la S. Sede, p. 316.

AFFILIAZIONE, p. 191.

ANELLO, privilegio, p. 20.

ANNO SANTO: successo ottenuto, p. 4, 21, 23-24, 34, 41 s.

ANZIANITÀ' e presa di possesso, p. 184.

Aperi e *Sacrosanctae* nell'ufficio dei morti, p. 92.

ARCHEOLOGIA sacra, p. 66.

— Pont. Commissione, p. 66 s.; 71 ss.; Accademia, p. 69, 715 s.; Collegio dei Cultori dei Martiri, p. 74.

— Pont. Istituto: istituzione, p. 69; regolamento, 75 ss.; studi, p. 77; programma delle lezioni, p. 281 s.

ASSEGNI di culto, nel caso di cumulo, p. 63; per economo spirituale, p. 123.

ASSOLUZIONE al tumulo, p. 91, rito p. 119.

AZIONE cattolica, p. 27, 129, 131 ss.

BATTESIMO, in caso di necessità, su membro emerso, p. 280.

BENEDIZIONE BREVE delle corone dell'Addolorata, p. 181.

— della medaglia di S. Benedetto, pagina 181 s.

BENEDIZIONE, di case, nel tempo pasquale ma fuori del Sabato S., p. 151.

BENEDIZIONE deprecatoria *contra mures* etc., p. 181.

— nuziale, nelle seconde nozze dell'uomo, p. 150.

— di persona, in onore di M. V. Ausiliatrice, p. 182.

— papale (breve) per i terziari francescani, p. 181, in *articulo mortis*, p. 88.

BENEDIZIONI, non riservate, p. 179 ss., riservate, p. 181.

— col SS.mo, colore dei paramenti, p. 90; dopo la messa di requie, p. 191.

BENEFICI, erezione (formalità civili), p. 55 ss.; consenso del Capitolo, p. 12.

— civicità richiesta, p. 138 ss.

BINAZIONE, p. 220; circa la Messa da applicarsi, p. 281, se possa usarsi la facoltà in altra chiesa, p. 122.

BORGHESIANA (Cappella, in S. M. Maggiore, di Roma), rinunzia di giuspatronato, p. 283.

BUONAIUTI E., p. 80 s.

CALENDARIO di Congregazioni religiose, p. 235.

CALICE: purificazione, tra le Messe binate, p. 307.

CANDELE, nelle Messe funebri cantate, p. 220, nella festa di S. Biagio, p. 180.

CANONICI assistenti il Vescovo, p. 307.

— onorari e statutari, p. 304 s.

CANONICO teologo, suo ufficio proprio e sostituito, p. 305.

— teologo etc., da ministro nei pontificali, p. 123.

CANONIZZAZIONI dell'anno santo, p. 21.

CANTI, nelle processioni, p. 245 s. e suono dell'organo, p. 307.

CAPITOLARE negligente: sanzioni, p. 91.

CAPITOLO, nella collazione di benefici, p. 12, 14; circa le sostituzioni p. 90.

CAPO scoperto, nelle processioni eucaristiche, p. 245.

CAPPELLANI militari in Italia, legge, p. 124; regolamento, p. 347 ss.

CARMELITANI, regola, p. 93, 291.

CASA canonica, deducibilità, p. 58 s.

CASI riservati, p. 12, 14 s.

CATACOMBE, p. 65 ss.; loro custodia affidata alla Pont. Commissione di arch. sacra, p. 71; norme per la visita eculto, p. 73, per gli studi in esse, p. 74.

CATECHISMO, p. 329 ss.: insegnamento della didattica nei Seminari, p. 333.

CECUZIENTE, che celebri pubblicamente, p. 91.

CENERI, benedizione, p. 113.

CHIESE da visitare pel Giubileo, p. 5, 10. cfr. p. 136, 306.

CHIERICI, anche *in sacris*: posizione del corpo nelle esequie in chiesa, p. 119.
CITTADINANZA, triplice, p. 139, nel conferimento di benefici, p. 138 ss.
CLERO indigeno: Opera di s. Pietro, p. 102; sollecitudini degli Ordinari di missione, per esso, p. 102 ss.
COADIUTORE: assegno pel vicario (deducibile) p. 57, 89; – con successione, p. 155.
CODICE, disposizioni nuove, loro effetto circa situazioni di fatto costituite anteriormente, p. 259 s.; 265 s.
— canoni autenticamente interpretati, 33, p. 11; 403 p. 12; 419 p. 300; 450 p. 12; 462, p. 12; 505, p. 300; 535, p. 301; 542, p. 12; 631, p. 301; 900, p. 12; 1098, p. 12; 1102, p. 12; 1240, p. 12; 1406, p. 301; 2334, p. 301.
— più largamente illustrati 5, p. 11; 10, p. 259, 266; 33, p. 10; 114, pagine 257 ss.; 284, p. 13; 394, p. 155; 395, p. 19, 218; 408, p. 184; 409, p. 110; 415, p. 20, 28, 90; 419, p. 91, 218; 420, p. 306, 459, p. 304; 522 p. 11,; 630, p. 335; 631, p. 303; 694, p. 219; 746, p. 280; 765 ss., p. 82 ss.; 822, p. 296 ss.; 839 s., p. 247 ss.; 849, p. 19; 883, p. 308; 1045, p. 154; 1240, p. 206; 1419, p. 344; 1425, p. 335; 1513, p. 154; 1515 s., p. 335, 340; 1550, p. 335; 1783, p. 279; 2351, p. 268.
COGNAZIONE spirituale origine, p. 83; come si contragga dal padrino assente p. 83.
COLLEGIATE, capitolo, p. 12, 14.
COLORE bianco, nelle esequie, p. 115.
COMMEMORAZIONE di festa doppia impedita da doppio di 1ª classe, p. 113.
COMPLICE (Assoluzione del): quando sia riservata nel Giubileo, p. 7, 116.
COMUNIONE, prima dei sette anni, pagina 64.
— amministrata in parrocchia altrui, p. 19.
— all'altare del SS.mo esposto, p. 155.
— pasquale, se valga pel Giubileo, p. 5.
CONFERENZE di casi, presidenza, p. 91.
CONFESSIONE, in treno, auto, etc. p. 308.
— e indulgenze, p. 20, 191.
CONFESSIONE giubilare, per le religiose, p. 7, 11.
CONFRATERNITE, nelle processioni, p. 90.
— circa il «ius funerandi», p. 305.
CONGREGAZIONE *iuris pontificii*, p. 147.
CONGRESSI eucaristici, p. 202 s., Chicago, 203, 223.
CONGRUA: liquidazione (nuove Norme), p. 55 ss., per le parrocchie etc. già congruate, p. 56; azione giudiziaria, p. 63.
CONSACRAZIONE a Cristo Re, formula, p. 42, 234.
— al S. Cuore, p. 234 s.
CONSUETUDINE: fonti e valore giuridico, p. 142 ss.;
— contro i decreti in materia liturgica, p. 111 ss.
CONVENTUALE, se debba applicarsi da chi celebra, p. 281; se celebrata con assistenza del Vescovo: chi debba applicarla, p. 91.
CONVERSAZIONI di Malines per la riunione degli anglicani, p. 96.
CORONE (rosari) di vetro, p. 117.
CREMAZIONE, circa la sepoltura ecclesiastica, p. 13, 15, 205.
CRESIMA, amministrata da sacerdote, p. 179.
CRISTO Re, nuova festa, p. 28 s. 42 s. Enciclica, p. 34; consacrazione, p. 42; testi liturgici, p. 44 ss.; trono 134.
CROCE (SS.) ritrovamento, p. 133, encomio, come scettro del regno di Cristo, come vessillo della predicazione e propagazione della fede, p. 135, facilitazioni giubilari, p. 136.
— sopra il tumulo, p. 220, sul tabernacolo, p. 233.
CROCI, nelle processioni p. 90, 192.
— della via Crucis, benedette, affissione, p. 182.
CURA abituale, agli effetti della congrua, p. 62 s.
DEDUCIBILITÀ, nella congrua, p. 57.
DE PROFUNDIS, dopo le Messe e assoluzioni, p. 90.
DIACONO, che celebra le esequie, p. 120.
DIGNITA': circa la conventuale, p. 91; precedenza, p. 91.
DIRITTI di stola, p. 138, 141.
DISTRIBUZIONI quotidiane: storia e prassi p. 207 ss., finalità, p. 214; cfr. p, 308.

Domenica: lezioni e Vangeli, p. 176, quinta d'ottobre, p. 176.
Domicilio e cittadinanza p. 140; nel diritto siculo, p. 144.
Donne, nelle processioni, p. 281.
Duello, se si abbia, in caso di lieve ferita, p. 267 ss.
Economi spirituali, p. 56.
Effigie e imagine, p. 156.
Elevazione: sul silenzio prescritto, durante l'E. p. 113.
« en ego » (Orazione dopo la Messa), come si lucri per essa l'ind. plen., p. 219.
Eredi, diritti circa la congrua, p. 63.
Eretici pubblici, come possano assolversi nel Giubileo, p. 8.
Esenzione, non costituisce fuori di territorio l'esente, p. 92, 190, 306.
Esequie, p. 118, non seguite da Messa, p. 119.
Esorcismo *in Satanam* etc., p. 153.
Esposizione Missionaria: medaglia pei benemeriti, p. 92.
Eucarestia, cappella del SS.mo circa l'immagine del S. Cuore, p. 233; circa il velare il SS.mo esposto, p. 155.
Fanciulli-angeli, nelle processioni eucaristiche, p. 307.
Festa: scopo e utilità, p. 39.
— di Cristo Re; accenni, p. 28; enciclica p. 34; frutti sperati p. 38 s., 43; preparazione p. 41; istituzione, p. 42; giustificazione, p. 43; Messa, p. 53, ufficio, p. 44; elogio nel martirologio, p. 55; cfr. p. 234.
Festa propria, p. 190.
Fiori finti su l'altare, p. 191.
Fondo Culto come sostituito ai Comuni, p. 63.
— rappresentanze in giudizio, p. 16, notifica, 17.
Francesco S., Enciclica, p. 161; sua epoca p. 162 s.; formazione, p. 164, povertà, p. 164; umiltà, p. 196, obbedienza, p. 167; apostolicità, p. 167, purezza, p. 168, carità, p. 169; fondazione degli Ordini, p. 170; zelo delle missioni p. 171; false immagini, p. 172; celebrazione centenaria, p. 148, 173 ss.
Funeri, in giorni proibiti, p. 280.
Fuso orario, p. 13.
Giovani, nelle processioni, p. 243.
Giovanni (S.) della Croce, dottore della Chiesa, p. 289 ss.; sue opere, p. 292.
Gioventù e Chiesa, p. 193 s.
Giubilazione, circa gli obblighi capitolari, p. 187.
Giubileo universale: 27, s. Bolla di estensione, p. 4; per tutto l'anno, 5; quante volte possa lucrarsi, 5; visite da farsi, p. 5 s.; facoltà speciali, p. 7 e casi esclusi, p. 8. Interpretazione, p. 10 s.; facilitazioni nelle chiese della S. Croce, 136, 306, nuova intenzione, pel Messico p. 239.
Giurisdizione ecclesiastica, censura per gli impedienti, p. 303.
Governo italiano, relazioni di persone ecclesiastiche con esso, p. 246 s.
Impedienti, la giurisdizione ecclesiastica p. 303 s.
Impedimenti, dispensabili nel Giubileo, p. 9.
Imposte, deducibili, p. 60.
Incardinazione, mediante beneficio, pagina 257; mediante ordinazione, pagina 260 s.; mediante mutuo consenso, p. 261.
Incerti, computo per la congrua, p. 57.
Indulgenze, se sospese nel Giubileo, p. 10.
— se si richieda la facoltà di confessare per applicarle, p. 20.
— per confraternite, se richiedano la iscrizione, p. 218 s.
— nuove preci per le Missioni, p. 236.
Insegnamento religioso, nelle scuole di Stato, p. 329 s.
— Norme per l'Ispezione, p. 331. Programma per le scuole *medie* p. 331 s.
Interpretazione autentica della legge p. 271 ss.
— comprensiva ed estensiva, 272; anche di legge penale, p. 272.
Infanzia (Santa), p. 102.
Irregolarità, assoluzione nel Giubileo, p. 9.
Iscrizione dei nomi nelle confraternite, p. 218.
Italia: condizione attuale della Chiesa, p. 25 s.; riforma della legislazione ecclesiastica, p. 78 s; cf. 246 s.
Laicismo, peste dei nostri giorni, p. 41,

Laurea, nel conferimento di dignità, p. 155.
Lavigerie, Card., p. 93.
Legislazione su persone e materie ecclesiastiche: competenza, p. 79.
Legato di Messe, p. 306.
— di cui si ignorano gli oneri, p. 280;
— informe, rivendica, p. 154.
Lezioni del I notturno di domenica, riassunte; circa i responsori, p. 175.
Lezione storica (IX), nelle feste di 1ª classe, p. 113.
Libri parrocchiali, p. 154 s.
Liquidazione di congrua: definitiva p. 96, per accordo, p. 60 s.; modificazioni p. 61.
Litanie non approvate, loro uso pubblico, p. 218; dei Santi, p. 88.
— del SS. Cuore, nella festa di Cristo Re, p. 234.
Lucia (S.), p. 306.
Luigi (S). Gonzaga, p. 193 ss., rivendicato dalle calunnie di prava stampa, p. 194 s.; spirito di fede, p. 196; innocenza, p. 196 seg.; obbedienza, p. 198, fortezza di carattere, p. 198 s.; apostolato p. 200; solennità centenaria, p. 201.
Massa Carrara, p. 284.
Massoni, come possano assolversi nel Giubileo, p. 8.
Martirologio: *Elogium* nella Festa di Cristo Re, p. 55.
Maternità e Infanzia, legge di protezione e assistenza, p. 308 s.
Matrimonio, *in extremis* p. 154.
— senza parroco, p. 12, 15.
— per procura, p. 190.
— in Santuario, p. 306.
— rito, p. 149 ss.
— se il parroco debba indossare la cotta, p. 91.
Matrimoni misti, p. 12, 15.
Mensa degli altari, p. 191.
« Mensur », specie di duello fra studenti, p. 267, 269.
Messe, stipendi, regole per la trasmissione, p. 248 s.
— giusta reddito fondiario, p. 306.
— fuori di Chiesa, p. 296 ss.; storia, p. 298; nelle camere ardenti, p. 298, 306.
Messa, nelle feste titolari etc. (applicazione) p. 305.
— nei matr. misti, p. 12, 15.
— nelle catacombe, p. 73 s.
— votiva del S. Cuore, nella prima domenica invece che nel primo venerdì, p. 115.
— di requie, alla spagnola, p. 220.
Messa esequiale in domenica o festa doppia, p. 118.
— conventuale: dopo Nona, p. 220; alla spagnuola, p. 351; per giubilato, p. 219.
— gregoriane, p. 307.
Messa di Cristo Re, testo, p. 53.
Messico: persecuzione, p. 27, 129, 132 ss. p. 237; preghiere, p. 238 per l'acquisto del Giubileo, p. 239; condanna della legge persecutrice, p. 243.
Missioni sacre, in preparazione al giubileo, p. 4 s.
— agli infedeli, p. 97, 225, 227; doveri dei Vescovi, p. 99 ss., specie circa le vocazioni, p. 100. Opere da favorire, p. 101; doveri dei Prefetti e Vicari apostolici, p. 104 ss.; Clero indigeno, p. 229.
— preghiera e invocazione indulgenzate, p. 236.
— esposizione vaticana, p. 21, s., 34.
« Monsignore » uso del titolo, p. 20.
Museo missionario Lateranense, p. 92, 98.
Nicea (Concilio): commemorazione, pagina 22, 34. p. 223.
Nome del Santo Patrono di una religione: uso liturgico, p. 235.
Nonantola, p. 285.
Oblazioni dei fedeli, proprietà dei beni eretti con esse; p. 326 ss.
Olii sacri, p. 87.
Oneri di culto: deducibilità, p. 59 s.
Oremus, conclusione breve, p. 90.
Ordinario defunto, circa le Messe nella sua camera ardente, p. 298 ss.
Orientali appello del S. Padre, p. 23, 223.
— circa l'ammissione in religioni latine, p. 12, 14.
Ordinario militare in Italia, p. 81, 124, 347.
Ostia consacrata: indulgenza per chi la guarda, p. 113, 220.

Ottava del titolare e della dedica della cattedrale, non per religiosi, p. 235.
Padrino, origine, p. 83, obblighi, p. 84, 86; importanza, p. 84 ss.; per procura, p. 82 s. 85.
Pallio, imposizione solenne, p. 222.
Paolo (S.) Ap.; sul Vangelo della sua festa, *in fine Missae*, p. 113.
Parrocchia, in chiesa di giuspatronato, p. 305.
— religiosa, p. 335 s.
Parroco personale, p. 190.
— di cattedrale, circa le funzioni in essa, p. 20, 90.
— religioso, circa il resoconto all'Ordinario, p. 303.
Patriarca greco-melchita, p. 222.
Pianete gotiche etc., p. 115 s.
Pensione su parrocchie etc., p. 305.
Pio da Pietralcina, p. 137, 230.
Piviale, nella benedizione col SS.mo, p. 90.
Poggio Mirteto, diocesi soppressa, p. 94.
Pompei, Santuario, eretto in Prelatura, p. 321, ss.
Possesso, circa la precedenza, p. 186 seguenti.
Precedenza e presidenza, p. 13 s.
— del Vicario forano, p. 122 s.
Preci dopo la Messa, p. 191.
Preghiere dopo la Messa di requie o assoluzione, p. 191, 307.
Prefetto apostolico, p. 229 nota.
Prevosto e priore, p. 306.
Privilegi: interpretazione, p. 140; restrizione, p. 145.
Processioni e manifestazioni di pietà; contegno dei laici specie dei giovani in esse, p. 243 s.
— del SS.mo, circa le Croci, p. 91.
— precedenza fra associazioni femminili, p. 281.
— in rettorie, p. 306.
— di religiosi, p. 12, 14, p. 92.
Procura, esige sempre mandato dimostrabile, p. 85.
Professione di fede, p. 302 s.
Propagazione della fede, (Opera), p. 101 seguenti.
Protonotari apostolici titolari, p. 20.
Propri: (Uffici e Messe) estensione, p. 176 s.
Puntature p. 213 s, e auamento di congrua, p. 19.
Quasi – domicilio, p. 189.
Quota di concorso, p. 63.
Raggiere e aureole, p. 191.
«Regina pacis» nelle Litanie, p. 153.
Regno di Cristo, in senso traslato, p. 34; in senso proprio 34 ss., testi scritturali, p. 35; fondamento teologico nell'unione ipostatica, p. 36; triplice potestà legislativa, giudiziaria, esecutiva, pagina 37; regno spirituale p. 37 e sociale, p. 37 s.
Religiosi, circa le processioni p. 12.
Rendiconto di parrocchia religiosa al Vescovo, p. 335.
Residenza, come obbligocorale, p. 218.
Responsori delle lezioni domenicali, p. 175.
Rettore del Seminario, p. 91, 123.
Rettori e recettizia, p. 307.
Rettorie, funzioni etc., p. 192.
Ricevitore del Registro, rappresenta il F. C. nelle questioni di congrua, p. 15 ss.
Richelmy (card.), p. 320.
Riserva di casi, p. 12, 14 s.
Rituale non romano, p. 113.
Rose di S. Teresa del Bambin Gesù, p. 183.
Sacerdoti in vacanze, p. 231.
Sacro Cuore, immagine o statua pagina 192, su l'altare del SS.mo, p. 233, formula di consacrazione: uso, p. 234.
Sanazione, p. 155.
Scapolare: registrazione degli ascritti, p. 182 s.
Scomunica nominale, Buonaiuti, p. 80 s; Capone, p. 328.
Segreto di S. Officio, p. 109, violazione, p. 6.
Seminari, circa la disciplina catechistica, p. 333.
Seminario (Pont.) dei SS. Pietro e Paolo, unito al Seminario milanese delle missioni estere, p. 225.
Separazione dello Stato dalla Chiesa, nel Cile, p. 26, nel Messico, p. 27.
Sepoltura ecclesiastica, 120; s. nei casi di cremazione, p. 205 s.
Sinodo, niente può autorizzare *contro* il Codice, p. 306.

Sollecitazione (calunnia di) come possa assolversi nel Giubileo, p. 8.
Soppressione di enti religiosi o ecclesiastici: competenza nelle azioni, questioni p. 16 ss.
Sostituzione corale, p. 91, p. 301, permesso, p. 307.
Sottoquadri, p. 122 s.
Spettacoli profani, severamente vietati ai sacerdoti, p. 232.
Sposi, se possono entrare nel presbiterio, p. 307.
Stanislao (S.) Kostka, p. 201 s.
Stipendio e distribuzioni, p. 219 s.
Supplemento di congrua, soggetto da convenire, p. 15; competenza p. 16 s.; procuratore, p. 16 s.; azione collettiva, p. 18.
Superiori religiosi, elezione triennale, p. 302.
Talare, veste, p. 231 s.
Tempo zonario, p. 11, 13.
Teresa (S.) del Bambin Gesù, protettrice dell'Opera di S. Pietro Ap. pel clero indigeno, p. 102; Rose benedette in suo onore, p. 183.
Terziari francescani, p. 286 s.
Testimonianze, rese sotto segreto, p. 279.
Titolare di chiesa, mutati nel caso di trasferimento di cattedrale, p. 283 s.
Tumulo, nei funerali, p. 220.
Turno per le Messe e assistenze, p. 187, 189.
Ufficio di Cristo Re, p. 44.
— dei morti, circa l'*Aperi* e il *Sacrosanctae*, p. 93.
Unione *pleno iure*, p. 336, *per subiectionem o minus principalis* p. 337 s.
— Apostolica, p. 191.
— Missionaria del Clero, p. 101; Statuti, p. 275, Indulgenze e facoltà, p. 278.
Università cattoliche francesi, p. 27, p. 93.
Unzione (estrema), p. 87.
Usurpatori di beni ecclesiastici, assoluzione nel Giubileo, p. 8.
Vacanze di sacerdoti, p. 231.
Vangelo di domenica, in fine di Messa, p. 175.
Vescovi; precedenza, p. 12 ss.
— competenze nella loro elezione, pagina 109.
— Cinesi, p. 229.
Vescovo: congrua, p. 155 s.
— ausiliare, canonico, circa la veste corale, p. 109.
— parroco, circa la congrua, p. 62.
— che cosa possa nelle leggi del Superiore, p. 212; se possa diminuire la proporzione delle puntature, pagina 212.
— circa le Messe nella camera ardente, p. 296 ss.; 298 s.
Via Crucis, p. 92.
Viaggiatori di terra e di mare, pel Giubileo, p. 6, 10.
Vicario foraneo, precedenza, p. 12, 14, 122 s.
Vicari e cappellani curati, p. 304, autonomi, p. 56.
Vicario generale, nell'officiatura corale, p. 123.
Visite pel Giubileo, p. 5, 10 s.; collettive, p. 6 s.; 11; impediti a farle, p. 6, 11.
Vita interiore, p. 195, 203 s.
Vitando, p. 81.
Volgata, nel Messale, p. 308, edizione critica, p. 311 ss.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.